



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Istituto Comprensivo Statale "Criscuoli"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Via S. Ianni - 83054 Sant'Angelo dei Lombardi (AV) Tel. 0827 23108 - Fax 0827 215089 - C.F. 91003700647

<http://www.iccriscuoli.eu>

email: avic87500g@istruzione.it

C.M. AVIC87500G

Sezioni associate:

"M. ROSSI DORIA" TORELLA DEI LOMBARDI Telefax: 0827/44417

email: scuolatorocca@gmail.com

"L. DE SIMONE" GUARDIA LOMBARDI Telefax: 0827/41075

email: scuolaguardialombardi@gmail.com

"A. MORO" MORRA DE SANCTIS Telefax: 0827/43041

email: scuolamedia.morra@gmail.com

"V. M. SANTOLI" ROCCA SAN FELICE Telefax: 0827/45025

email: scuolahermedyrocca@gmail.com

email rocca 2: mediarocca1@gmail.com

REGOLAMENTO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CDI DEL 1 SETTEMBRE 2018

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 del 8/3/99

VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO in particolare l'art. 33 comma 2°, lettera G, del decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/94;

VISTO il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal Decreto L.vo 150/09;

VISTO il Decreto Legge n. 112 /2008 e la Circolare n. 2 /2008 del Ministero della Funzione Pubblica

EMANA

ai sensi dell'art. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art. 1 – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

a. L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni/attività negoziali con Enti di formazione professionale, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.

b. Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma precedente, su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.

c. Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto.

d. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art.58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 32 del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 24 Luglio 2003

Art. 2 – **PRIORITA' DI SCELTA** La selezione dell'esperto avviene seguendo le seguenti priorità di scelta:

a. attraverso la ricerca tra personale interno dell'istituzione scolastica;

b. attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali;

c. Ogni volta ricorrano le condizioni che implicano la scelta di professionalità cui affidare incarichi la cui competenza è una delega delle funzioni Ds, con responsabilità connesse come Datore di lavoro (RSPP DPO ecc.), la cui elezione ricada discrezionalità e fiducia personale, oppure quando un'indagine di mercato non è compatibile con la natura delle prestazioni oggetto di ricerca, il Dirigente Scolastico può operare una scelta "intuitu personae" dell'esperto esterno/professionista allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista per ragioni di natura tecnica intellettuale o artistica;

d. attraverso la richiesta ad associazioni specifiche riconosciute, albi professionali e/o fondazioni che ne garantiscano la specifica professionalità;

Espletate le procedure di cui sopra se non è stato possibile reperire nominativi in grado di svolgere la prestazione, il dirigente scolastico predispone apposite selezioni con avvisi pubblici.

Art. 3 – **PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE** Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica e nel sito Web della stessa.

L'avviso, di massima, dovrà contenere: - l'ambito disciplinare di riferimento; - il numero di ore di attività richiesto; - la durata dell'incarico; - l'importo da attribuire all'esperto o all'Ente di Formazione, con indicazione dei criteri adottati per la relativa determinazione nel rispetto del principio di congruità con riguardo alla prestazione da svolgere; - le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 4 **CRITERI DI SELEZIONE DEI TITOLI** I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolti da professionisti iscritti in Ordini, Albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il requisito della

particolare e comprovata specializzazione anche universitaria non deve essere inserita nel contratto che l'Istituzione scolastica stipula con una società o con una associazione esterna.

Infatti, il contratto è stipulato con un soggetto esterno e non persona fisica. L'associazione o la ditta dovranno possedere riferimento alle misure dei compensi per attività di Aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n.326; c. compensi forfetari compatibili con risorse finanziarie dell'istituzione scolastica ove più convenienti all'Amministrazione d. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi Enti erogatori e. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico. L'associazione o la ditta dovrà indicare chiaramente il nominativo, il curriculum ed il profilo della professionalità impiegata nell'assolvimento dell'incarico.

f. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. Possono essere previsti acconti in corso di attuazione della prestazione lavorativa.

g. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 5 Compiti dell'esperto esterno:

L'esperto avrà il compito di redigere una relazione programmatica dell'intervento formativo; effettuare le ore di lezione in presenza (o in alternativa dettagliare la proposta blended); fornire ai corsisti materiale didattico di supporto (cartaceo, digitale, in piattaforma); redigere una relazione finale dell'attività svolta su modulistica pre-elaborata dalla rete di scuole.

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche, a richiesta dell'amministrazione, si potranno tenere degli incontri di programmazione/definizione.

Modalità di selezione delle proposte/candidature

Sia nel caso di candidature di singoli esperti (persone fisiche) che di Enti di formazione accreditati, si procederà alla valutazione combinata di curriculum e proposta/ipotesi di progetto formativo. Quindi, saranno prese in considerazione le sole candidature complete di:

- ✓ una traccia programmatica dell'intervento formativo;
- ✓ disponibilità a fornire materiale didattico di supporto da distribuire ai corsisti (cartaceo, digitale, in piattaforma);
- ✓ attività di analisi della documentazione prodotta in itinere ed attivazione di processi di miglioramento;
- ✓ disponibilità alla consulenza in itinere per l'impiego in situazione di apprendimento dei materiali e/o dei software oggetto di studio;

- ✓ C.V dell'esperto. (Enti di formazione e Università sono tenuti ad inviare il curriculum dell'esperto individuato preliminarmente).

Criteri di selezione

Un'apposita commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico o da suo referente delegato, procederà alla valutazione delle domande pervenute e all'assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, provvedendo a stilare una graduatoria in base a cui procedere all'individuazione dell'esperto o ente di formazione.

Per le candidature di enti di formazione accreditati MIUR.

Gli Enti di formazione accreditati candidati devono possedere i seguenti requisiti, documentati e certificati:

1. possesso di titolo specifico di Ente autorizzato e accreditato dal MIUR;
2. certificata competenza ed esperienza professionale maturata nel settore richiesto;
3. essere iscritti alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività prevista dal bando;
- 4 essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;

Per le candidature.

1. L'esperto singolo o incaricato dall'ente dovrà allegare alla domanda di candidatura il proprio curriculum vitae in formato europeo.
2. Agli esperti (persone fisiche) è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:
 - a. requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
 - b. per i dipendenti pubblici esterni all'Istituto, autorizzazione ad assumere l'incarico da parte dell'Ente o dell'Amministrazione di appartenenza.
 - c. Tale dichiarazioni, in forma libera, a pena di esclusione, dovranno essere inserite tra la documentazione inclusa nella candidatura.

I criteri di selezione saranno i seguenti:

| Descrittori | Punteggi |
|---|---|
| 1. Coerenza dell'offerta progettuale/ formativa rispetto alle esigenze manifestate nell'avviso di selezione | Da 3 a 15 punti secondo la seguente scala Abbastanza coerente= 3 pt; coerente 5 pt; molto coerente 10 pt. ; particolarmente coerente ed approfondita 15 pt. |

| | |
|---|--|
| <p>2. Pianificazione temporale e efficienza nei tempi di realizzazione in funzione degli obiettivi programmati (identificazione dei moduli formativi o dello svolgimento delle attività, delle finalità, della durata, delle modalità;^[] organizzazione delle attività; definizione delle attività di tutoraggio e counseling).</p> | <p>Da 5 a 30 punti secondo la seguente scala Il cronoprogramma delle azioni, la loro organizzazione, le modalità operative ed il supporto offerto sono abbastanza adeguati rispetto alle esigenze esplicitate nel bando = 5 pt; adeguati rispetto alle esigenze esplicitate nel bando 10 pt; molto adeguati rispetto alle esigenze esplicitate nel bando 20 pt. ; particolarmente adeguati ed approfonditi rispetto alle esigenze esplicitate nel bando 30 pt.</p> |
| <p>3. Adeguatezza, innovatività ed efficacia dei contenuti, della proposta formativa/lavorativa e delle metodologie/tecnologie.</p> | <p>Da 3 a 15 punti secondo la seguente scala I contenuti e le metodologie sono Abbastanza adeguati, innovativi ed efficaci pt 3 Adeguati, efficaci ed innovativi 5 pt; Molto innovativi , efficaci ed adeguati 10 pt. ; Particolarmente adeguati, innovativi ed efficaci 15pt.</p> |
| <p>4. Documentata esperienza di collaborazione in attività formative o lavorative analoghe rivolte alle scuole.</p> | <p>Per ogni esperienza formativa/lavorativa documentata nell'ultimo quinquennio pt3 fino ad un massimo di pt. 30. Gli enti formativi e le università sono invitate ad allegare anticipatamente il curriculum dell'esperto individuato, pena esclusione dalla valutazione</p> |
| <p>5. Disponibilità di piattaforme on line per l'accompagnamento</p> | <p>Si= 10 punti No=0 pt.</p> |
| <p>6. Disponibilità alla condivisione con i corsisti dei materiali di studio nel formato cartaceo e digitale anche attraverso il sito web</p> | <p>Si (nel formato digitale e cartaceo)= 5 pt No=0 pt.</p> |
| <p>7. Disponibilità alla consulenza ed al tutoraggio in itinere ai corsisti/utenti circa l'impiego in situazione di apprendimento dei materiali e/o dei software oggetto di studio/della prestazione.</p> | <p>Si (tutoring e counseling)= 5 pt No=0 pt.</p> |

Art. 6 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI ED EX AEQUO

La valutazione sarà effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato e sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all'art. 5

4. A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che: a) abbiano già lavorato senza demeriti nell'Istituto scolastico; b) abbiano svolto esperienze in altri Istituti. c) abbiano presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la scuola Per la valutazione comparativa si farà riferimento ai criteri esplicitati nel Bando per garantire la massima trasparenza della procedura. È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e D.lgs 196/2003

Art. 7 – STIPULA DEL CONTRATTO

a. Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto: - le Parti contraenti; - l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste); - la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto; - entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso; - luogo e modalità di espletamento dell'attività; - impegno da parte del collaboratore di presentare una Relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito; - l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico; - le spese contrattuali e oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore; - la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo; - la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il 4 collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione; - la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Avellino; - la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione; - l'informativa ai sensi della privacy;

b. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione - esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera - intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e - seguenti del Codice Civile. c. I contratti disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente Regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola. d. I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono

automaticamente prorogabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

Art. 8 – CONDIZIONI E LIMITI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività: - che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali; - che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro; - di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 9 – AUTORIZZAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

a. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001.

b. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.

Art. 10- Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito Internet dell'Istituto al fine di consentire la libera consultazione.

Art. 11- Tutte le delibere precedentemente assunte dal Consiglio di Istituto in materia di regolamento dell'attività negoziale si intendono abrogate.

Art. 12- Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

REGOLAMENTO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CDI DEL 1 SETTEMBRE 2018

Il Dirigente Scolastico

Prof. Trunfo Nicola

Il documento è firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa